



Rif. SCI/PRO/mc/fg/al
Modalità trasmissione PEC

Spett.le Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.)

MDR S.r.l.

Piazza Papa Giovanni Paolo II n. 1
24028 Ponte Nossa (BG)
mdr@bg-email.it

IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA S.r.l.

Via delle Ricole n. 10
26010 Capralba (CR)
decarliandrea@sicurezzapostale.it
e p.c.

Spett.le F2M SOLUTIONS S.R.L.

Via Crocefisso n. 5
20122 Milano (MI)
f2msolutionsrl@pec.it

Oggetto: Contratto n. 31-22 “Costruzione nuove vasche a terra e dismissione torre piezometrica in Comune di Gussola – realizzazione opere civili – CIG 9036202DC6 – CUP D86H20000010005”. Autorizzazione al subappalto.

Spett.li Imprese in indirizzo,

- visto e richiamato il Contratto n. 31-22 sottoscritto con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) MDR S.r.l. (Mandataria) – Impresa Edile De Carli Andrea S.r.l. (Mandante);
- rilevato che in data 28/07/2023 è pervenuta la richiesta da parte della mandataria MDR S.r.l., in virtù della quale veniva richiesto di subappaltare, ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016, all’impresa F2M Solutions S.r.l., con sede legale in Via Crocefisso n. 5 – 20122 Milano (MI) – C.F./P.IVA 02944680210, i lavori di impermeabilizzazione vasca acqua potabile a base di poliurea pura, per un importo complessivo di € 39.648,11 (euro trentanovemilaseicentoquarantotto/11) oltre IVA, di cui € 1.585,92 (euro millecinquecentottantacinque/92) per oneri della sicurezza;
- verificato che l’Appaltatore, in sede di offerta, aveva dichiarato di volersi avvalere del subappalto delle suddette prestazioni;
- verificato che le lavorazioni oggetto di subappalto sono da considerarsi quali prestazioni da svolgersi in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. 177/2011;
- rilevato quant’altro stabilito dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016, *ratione temporis* applicabile, e dalle prescrizioni della documentazione di affidamento in merito alle condizioni che regolano il subappalto;
- dato atto che, ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato con le condizioni, le prescrizioni e i limiti previsti dal D.lgs. 50/2016 nonché dalla documentazione di affidamento;





- accertato che l'Impresa, nel richiedere l'autorizzazione al subappalto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa in vigore;
- considerato che è stata esaminata la documentazione relativa all'Impresa proposta come subappaltatrice e si è riscontrata la regolarità in rispetto alla normativa vigente;
- considerato che in data 01/08/2023 sono state avviate nei confronti dell'impresa subappaltatrice le verifiche ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 e che ad oggi non risultano ancora pervenuti i relativi esiti;
- ritenuto che l'Impresa proposta come subappaltatrice è in possesso dei requisiti di ordine tecnico organizzativo cui all'art. 90, comma 1, lett. a), b) e c), del D.P.R. 207/2010, così come agli atti di Padania Acque S.p.A., oltre ai requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui al D.lgs. 81/2008 come da dichiarazione resa dal datore di lavoro F2M Solutions S.r.l.;
- considerato che la premessa narrativa di cui sopra è parte integrante e sostanziale della presente disposizione;
- considerato, altresì, che il pagamento del subappaltatore resta a carico dell'appaltatore secondo quanto disciplinato nel contratto di subappalto prodotto;

SI DETERMINA

- di autorizzare il subappalto all'Impresa F2M Solutions S.r.l. relativamente a quanto sopra indicato, alle condizioni, alle prescrizioni e ai limiti previsti dal D.lgs. 50/2016 nonché dalla documentazione di affidamento;
- che l'efficacia del presente provvedimento autorizzativo resta vincolata alla ricezione della certificazione del contratto di subappalto ai sensi del D.P.R. 177/2011;
- di trasmettere il presente atto alle Imprese in indirizzo;
- di dare atto, infine, che la presente autorizzazione si intende pur sempre subordinata alla sussistenza di tutte le condizioni di legge anche in relazione all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori, ammonendo che la mancata sussistenza e/o il venir meno di tali condizioni e/o l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto.

Fabio Guercilena

Responsabile del Procedimento

Alessandro Lanfranchi

Amministratore Delegato

